

AREZZO

CAMERA DI COMMERCIO

STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1. Denominazione ed ambito territoriale di attività
- Art. 2. Sede e Uffici distaccati
- Art. 3. Sigillo
- Art. 4. Autonomia statutaria
- Art. 5. Autonomia regolamentare
- Art. 6. Funzioni
- Art. 7. Principi e forme di collaborazione
- Art. 8. Relazioni con il sistema camerale

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO.

- Art. 9. Organi della Camera di Commercio

CAPITOLO I – IL CONSIGLIO

- Art.10. Composizione del Consiglio
- Art.11. Funzioni
- Art.12. Modalità di funzionamento del Consiglio
- Art.13. Regolamento interno
- Art.14. Diritti dei consiglieri
- Art.15. Doveri dei consiglieri
- Art.16. Commissioni consiliari

CAPITOLO II. LA GIUNTA

- Art.17. Composizione e durata della Giunta Camerale
- Art.18. Elezione della Giunta
- Art.19. Funzioni della Giunta
- Art.20. Regolamento della Giunta
- Art.21. Modalità di funzionamento
- Art.22. Doveri dei membri di Giunta
- Art.23. Diritti dei membri di Giunta
- Art.23 bis. Patrocinio legale
- Art.24. Decadenza della Giunta
- Art.25. Decadenza dalla carica di Consigliere e di componente della Giunta Camerale
- Art.26. Nomina del Vicepresidente

CAPITOLO III. IL PRESIDENTE.

- Art.27. Il Presidente
- Art.28. Funzioni del Presidente
- Art.29. Decadenza del Presidente
- Art.30. Dimissioni del Presidente
- Art.31. Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente

CAPITOLO IV. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art.32. Il Collegio dei Revisori dei conti
- Art.33. Diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei conti

TITOLO III. ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPITOLO I. PRINCIPI GENERALI

- Art.34. Ordinamento della Camera di Commercio
- Art.35. Ordinamento della dirigenza

CAPITOLO II. STRUTTURE ORGANIZZATIVE

- Art.36. Il Segretario Generale
- Art.37. Nucleo di valutazione
- Art.38. Personale

CAPITOLO III: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Art.39. Funzioni di regolazione
- Art.40. Funzioni di arbitrato e conciliazione
- Art.41. Ulteriori funzioni di regolazione e giustiziali
- Art.42. Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica
- Art.43. Disciplina del procedimento amministrativo
- Art.44. Qualità dei servizi – Carta dei servizi

CAPITOLO IV: MODALITÀ GESTIONALE

- Art.45. Principi generali
- Art.46. Aziende Speciali
- Art.47. Partecipazione a società di capitali, ad Enti, consorzi, organismi associativi

CAPITOLO V. FORME DI PARTECIPAZIONE

- Art.48. Istituti di partecipazione. Istanze e proposte
- Art.49. Consulte
- Art.50. Diritto di informazione
- Art.51. *Bollettino camerale (abrogato)*
- Art.52. Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art.52 bis. Stipula convenzioni

CAPITOLO VI. GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

- Art.53. Principi e norme
- Art.54. Programmazione e controllo

CAPITOLO VII. NORME FINALI

- Art. 55. Adozione, revisione e pubblicazione dello Statuto
- Art. 56. Adozione, revisione e pubblicazione dei regolamenti
- Art. 57. Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti
- Art. 58. Norma di rinvio

- * Norma transitoria

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Denominazione ed ambito territoriale di attività

- 1) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Arezzo, di seguito denominata Camera di Commercio, è Ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia provinciale, complessivamente rappresentata nel Consiglio Camerale dai settori di cui all'art.10 del presente Statuto.

Art. 2. Sede e Uffici distaccati

- 1) La sede della Camera di Commercio è posta in Arezzo.
- 2) Spettano alla Giunta le decisioni relative alla costituzione e soppressione di Uffici distaccati in altri Comuni ovvero nel medesimo Comune.

Art. 3. Sigillo

- 1) Il sigillo e il logo della Camera di Commercio sono costituiti dalla figura del vescovo S. Donato circondato da una bordura con la scritta "Universitas Mercantie Civitatis Aretii".
- 2) Il logo della Camera di Commercio di Arezzo di cui al primo comma è integrato dal segno identificativo del Sistema camerale composto da una "C" di Camere di Commercio ed una "I" di Italia che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio di Arezzo.

Art. 4. Autonomia statutaria

- 1) La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria.
- 2) Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio di Arezzo e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
- 3) La Camera di Commercio esercita la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerali.
- 4) Lo Statuto camerale, nel rispetto delle leggi vigenti, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni camerali.

Art. 5. Autonomia regolamentare.

- 1) La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto adottando propri regolamenti per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dallo Statuto medesimo.
- 2) I regolamenti interni sono: il regolamento del Consiglio Camerale, il regolamento della Giunta Camerale, il regolamento di organizzazione nonché gli altri che fosse necessario o si ritenesse opportuno adottare.
- 3) I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
- 4) Il regolamento interno della Giunta Camerale ed i regolamenti attribuiti dalla legge alla competenza di quest'ultima sono deliberati con il medesimo quorum.
- 5) Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Art. 6. Funzioni.

- 1) Nell'ambito della propria autonomia statutaria la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti. Svolge inoltre ogni altra funzione propria o delegata dallo Stato, dalla Regione o da pubbliche Istituzioni o derivante da convenzioni internazionali.
- 2) Per il raggiungimento dei propri fini la Camera di Commercio:
 - promuove, realizza e gestisce direttamente o mediante partecipazione con altri soggetti pubblici e/o privati, organizzazioni di interesse generale ai sensi dell'art.2 della legge 29/12/1993 n. 580;
 - esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati, anche individuali, comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative;
 - costituisce Aziende Speciali, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia provinciale;
 - promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive;
 - partecipa ad accordi di programma, ai sensi dell'art.27 della legge 8/6/1990 n. 142, nonché agli strumenti di contrattazione programmata ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662, quali patti territoriali e contratti d'area;
 - promuove la costituzione di commissioni arbitrali e di conciliazione;
 - predispone e promuove contratti - tipo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - promuove forme di controllo sulle clausole inique eventualmente inserite nei contratti;

- si costituisce parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
- promuove l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 del Codice Civile;
- formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti Locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.

Art. 7. Principi e forme di collaborazione.

- 1) La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di leale collaborazione e di cooperazione con l'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione, con gli Enti Locali, con gli altri Enti pubblici e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
- 2) Inoltre, può sviluppare rapporti e relazioni con ogni altro Ente e soggetto pubblico e privato che consente di concorrere alla promozione degli interessi generali dell'economia del territorio.
- 3) Nell'esercizio delle attività, la Camera di Commercio si ispira ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nonché della democraticità, dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
- 4) In ossequio ai principi di cui al precedente comma, l'assunzione di qualsiasi iniziativa dev'essere coerente con gli scopi della Camera di Commercio e con i suoi programmi pluriennali.
- 5) La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, e coordina la propria attività con tali programmi.
- 6) Infine, la Camera di Commercio può dotarsi di strumenti e di tutte le altre forme organizzative idonee a perseguire i suoi fini istituzionali nelle modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

Art. 8. Relazioni con il sistema camerale.

- 1) La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue varie forme associative regionale, nazionale ed internazionale.
- 2) Pertanto, partecipa attivamente alla vita associativa rappresentata dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, dalle Associazioni fra Camere di Commercio e da ogni altra forma di aggregazione del sistema camerale che persegua interessi riguardanti anche l'economia provinciale.
- 3) La Camera di Commercio è partecipe inoltre della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 9. Organi della Camera di Commercio.

- 1) Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPITOLO I – IL CONSIGLIO

Art. 10. Composizione del Consiglio.

- 1) Il Consiglio è costituito da 27 consiglieri ed ha la seguente composizione:
 - A) n. 25 consiglieri in rappresentanza dei settori economici, così ripartiti:
 - n. 2 consiglieri in rappresentanza dell'agricoltura;
 - n. 5 consiglieri in rappresentanza dell'industria;
 - n. 7 consiglieri in rappresentanza dell'artigianato;
 - n. 4 consiglieri in rappresentanza del commercio;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza delle cooperative;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del turismo;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza dei trasporti e spedizioni;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza del credito e delle assicurazioni;
 - n. 3 consiglieri in rappresentanza dei servizi alle imprese.
 - B) n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - C) n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
- 2) Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura viene assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
- 3) Il Consiglio Camerale rimane in carica secondo le modalità stabilite dalla legge. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei Consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 11. Funzioni.

- 1) Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio. La sua azione si esplica attraverso l'indirizzo e il controllo dell'attività camerale, nonché

attraverso la deliberazione degli atti fondamentali della Camera di Commercio attribuiti dalla legge alla sua competenza ed all'esercizio delle altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

- 2) Il Consiglio, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
- a) predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio, ivi compresi quelli relativi al personale;
 - e) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - f) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo sulla base delle proposte della Giunta Camerale;
 - g) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio in conformità ai criteri di legge;
 - h) vigila sulla effettiva e puntuale applicazione degli indirizzi generali e dei piani di attività deliberati dallo stesso e sulla correttezza degli atti camerali;
 - i) adempie ad ogni altra funzione prevista da leggi comunitarie, statali, regionali, da regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 12. Modalità di funzionamento del Consiglio.

- 1) Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di Aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di Ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che intendono trattare.
- 2) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 3) Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la possibilità di delega di voto. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
- 4) Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

- 5) Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
- 6) Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
- 7) Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
- 8) Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento e d'intesa con la Giunta, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Camerale, senza diritto di voto, personalità delle Istituzioni, dell'economia ed esperti, nonché - per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
- 9) A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche.
- 10) In relazione alle proprie necessità di funzionamento e ai sensi della legge 580/93 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno altri organismi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 13. Regolamento interno.

- 1) Il funzionamento del Consiglio, per gli aspetti non contemplati dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dal Consiglio stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 2) Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio Camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari, che verranno istituite su specifici argomenti e con durata predeterminata;
 - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
 - d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - e) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o ai quali la stessa aderisce.

Art. 14. Diritti dei consiglieri.

- 1) I consiglieri camerale, che sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente art.10, dalle OO.SS. dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni in autonomia e senza vincoli di mandato.

- 2) Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare iniziative per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e formulare eventuali proposte;
 - c) ottenere copie di atti, documenti e informazioni sull'attività camerale, delle Aziende Speciali e società partecipate utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
- 3) Il consigliere ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

Art. 15. Doveri dei consiglieri.

- 1) I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità nell'interesse della Camera di Commercio e della comunità economica provinciale e sono tenuti a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale.
- 2) Gli stessi devono comunicare al Presidente della Camera di Commercio, che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale, l'eventuale perdita dei requisiti necessari all'attribuzione della carica o la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 3) La carica di consigliere camerale è incompatibile con incarichi gestionali, con contratti di consulenza presso Enti, istituti e consorzi o aziende, dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa l'attribuzione di risorse. Tale incompatibilità non sopravviene qualora il consigliere agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.
- 4) Il Consiglio Camerale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri.

Art. 16. Commissioni consiliari.

- 1) Il Consiglio può costituire commissioni consiliari composte da componenti del Consiglio medesimo che svolgano funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio che prevede le modalità di convocazione, dibattito, deliberazione, partecipazione alle sedute di uffici della Camera di Commercio e di soggetti esterni.
- 2) Il Consiglio Camerale può deliberare la costituzione di commissioni speciali d'indagine per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale. In tal caso la Commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori entro il termine stabilito nella deliberazione di nomina, con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio Camerale.

CAPITOLO II. LA GIUNTA

Art. 17. Composizione e durata della Giunta Camerale.

- 1) La Giunta è l'organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio ed esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2) Essa è composta dal Presidente e da sei membri eletti dal Consiglio Camerale, di cui quattro eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
- 3) La Giunta dura in carica cinque anni, coincidenti con la durata del Consiglio.

Art. 18. Elezione della Giunta.

- 1) L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 501/96.
- 2) Si può procedere all'elezione a scrutinio palese solo se è presente la metà più uno dei membri del Consiglio con volontà unanime.
- 3) Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità inferiore.

Art. 19. Funzioni della Giunta.

- 1) La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, sia il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo, che il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali;
 - b) riferisce al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, compresi quelli riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale;
 - d) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di Aziende Speciali;
 - e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - f) delibera sulla concessione di incarichi di natura fiduciaria a soggetti esterni alla Camera di Commercio;
 - g) elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il regolamento interno;
 - h) delibera la partecipazione ad accordi di programma;

- i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- j) delibera sulla costituzione di Commissioni di conciliazione, nonché sulla predisposizione di contratti - tipo e sul controllo della presenza di clausole inique nei contratti;
- k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.;
- l) formula, sentito il Consiglio Camerale o su proposta di questo, pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri Enti Pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- m) effettua la valutazione strategica ai sensi dell'art.35 del DPR 2 Novembre 2005 n.254 ed in tale compito verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio ed agli standard prefissati con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali. L'attività di valutazione strategica è altresì finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo ed ai documenti di programmazione. Per l'assolvimento di tale funzione, che si estende anche ai risultati conseguiti dalle Aziende Speciali, la Giunta si avvale di apposito organo;
- n) delibera, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio: in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica alla prima riunione successiva, comunque non oltre quarantacinque giorni;
- o) ratifica, nella prima seduta successiva, e sempre entro e non oltre quarantacinque giorni, gli atti di competenza della Giunta stessa adottati per motivi straordinari ed urgenti dal Presidente, ad esclusione di quelli sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4 della legge 580/93;
- p) adotta ogni altro atto previsto dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze del Consiglio e del Presidente ovvero del Segretario Generale o dei dirigenti.

Art. 20. Regolamento della Giunta

- 1) La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
- 2) Il regolamento interno della Giunta Camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 21. Modalità di funzionamento.

- 1) La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio, che ne determina l'ordine del giorno, con avviso spedito almeno sette giorni prima della seduta. Per ragioni di urgenza la Giunta può essere convocata con avviso spedito almeno due giorni prima. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
- 2) La Giunta può essere convocata in via straordinaria quando lo richiedano almeno tre membri.
- 3) Le sedute della Giunta sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la possibilità di delega del voto.
- 4) Le deliberazioni di competenza della Giunta Camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
- 5) Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.
- 6) Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di Enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
- 7) Le modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge o dal presente Statuto sono disciplinate dal regolamento.

Art. 22. Doveri dei membri di Giunta.

- 1) I componenti la Giunta Camerale esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità, nell'interesse della Camera di Commercio e della comunità economica provinciale.
- 2) I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni della Giunta medesima.
- 3) I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità degli affari senza vincolo di mandato.
- 4) I componenti la Giunta Camerale devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità, nonché in tutte le situazioni in cui ricorra un interesse personale. Tale divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

- 5) La carica di membro di Giunta è incompatibile con incarichi gestionali, con contratti di consulenza presso Enti, istituti e consorzi o aziende, dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa l'attribuzione di risorse. Tale incompatibilità non sopravviene qualora il consigliere agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.

Art. 23. Diritti dei membri di Giunta.

- 1) I membri di Giunta hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale, dagli Enti, dalle aziende e società collegate, copie di atti, documenti e informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato.
- 2) Il membro di Giunta ha diritto all'indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

Art. 23 bis. Patrocinio legale.

- 1) La Camera di Commercio, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente o di un membro di Giunta per fatti o atti direttamente connessi all'adempimento dei propri compiti, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa.
- 2) In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo, la Camera di Commercio ripeterà dal Presidente o dai membri di Giunta tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 24. Decadenza della Giunta.

- 1) La Giunta decade per scioglimento del Consiglio Camerale o per approvazione di una mozione di sfiducia.
- 2) Nel caso di scioglimento del Consiglio Camerale si fa riferimento alle procedure previste dall'art.5 della legge 580/93.
- 3) Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso gravi e persistenti violazioni di legge, accertate giurisdizionalmente, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o qualora entro i termini di legge non siano stati predisposti per l'approvazione del Consiglio il bilancio di previsione o il conto consuntivo, fatto salvo per quest'ultima ipotesi quanto previsto dal comma 2 dell'art.5 della legge 580/93.
- 4) La mozione di sfiducia, che deve contenere oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche la lista dei candidati a componenti della Giunta Camerale, deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio e presentata in

una seduta appositamente convocata, e deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

- 5) Se la mozione di sfiducia è approvata il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno della stessa seduta l'elezione della nuova Giunta. In tal caso si procede secondo quanto disposto dall'art.14 della legge 580/93 e dell'art.9 del D.M. 501/96.
- 6) La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta Camerale ne comporta la decadenza. La Giunta Camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

Art. 25. Decadenza dalla carica di Consigliere e di componente della Giunta Camerale.

- 1) I componenti del Consiglio decadono dalla carica quando perdano i requisiti per la nomina o quando per un anno, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre riunioni consecutive ovvero ad un terzo delle riunioni cui sono tenuti ad intervenire. La decadenza, dichiarata dal Consiglio medesimo, è disposta, con proprio provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta Regionale che provvede alla sostituzione, acquisendo la conseguente designazione dall'Associazione che aveva designato il Consigliere decaduto.
- 2) I componenti della Giunta Camerale decadono dalla carica quando per un anno, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre riunioni consecutive ovvero ad un terzo delle riunioni cui sono tenuti ad intervenire. La loro decadenza è deliberata dal Consiglio Camerale con provvedimento motivato. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal D.M. 501/96.
- 3) All'atto del voto ciascun consigliere ha a disposizione un solo voto di preferenza.

Art. 26. Nomina del Vicepresidente.

- 1) La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente con voto a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo a scrutinio segreto entro trenta giorni dall'elezione della Giunta. Se non si raggiunge la maggioranza assoluta neanche con un secondo scrutinio, da effettuarsi nella medesima seduta, si procede ad una terza votazione in base alla quale viene nominato Vicepresidente il membro di Giunta che ha riportato il maggior numero di voti.
- 2) Il Vicepresidente assume temporaneamente le funzioni del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 3) Il Vicepresidente può essere delegato dal Presidente a rappresentare l'Ente Camerale nei rapporti esterni in determinate materie o circostanze.

CAPITOLO III. IL PRESIDENTE

Art. 27. Il Presidente.

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio stesso con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
- 2) Qualora non si raggiunga neanche con un secondo scrutinio tale maggioranza si procede ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio.
- 3) Nel caso che nella terza votazione non si ottenga la necessaria maggioranza si procede nella stessa seduta ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- 4) Se nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, il Consiglio decade.
- 5) Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto due volte.

Art. 28. Funzioni del Presidente.

- 1) Il Presidente esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Più in particolare il Presidente:
 - a) esercita la rappresentanza legale, politica e istituzionale dell'Ente nei confronti di ogni altro soggetto pubblico e privato;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne fissa l'Ordine del giorno con le modalità previste dallo Statuto;
 - c) promuove ed indirizza l'attività camerale e chiede conto al Segretario Generale dello stato di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - d) può adottare in caso di urgenza gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica di quest'ultima nella prima seduta successiva, e comunque sempre entro e non oltre quarantacinque giorni;
 - e) si attiva nei riguardi del Presidente della Giunta Regionale per la sostituzione dei consiglieri camerali decaduti, revocati o dimissionari.
- 2) Il Presidente può delegare attività e funzioni in maniera temporanea, nelle modalità previste dal regolamento e nei casi espressamente previsti dalla legge.
- 3) Nell'espletamento delle sue funzioni, il Presidente può avvalersi, previa autorizzazione della Giunta, dell'ausilio di esperti in materie nelle quali non esistano, all'interno della Camera di Commercio, professionalità o competenze specifiche.

Art. 29. Decadenza del Presidente.

- 1) Il Presidente decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio Camerale;

- b) per gravi e persistenti violazioni di legge;
- c) per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dall'art.24 del presente Statuto.

Art. 30. Dimissioni del Presidente.

- 1) Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta Regionale, non devono essere accettate ed hanno effetto dalla data di presentazione.

Art. 31. Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

- 1) Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente nei casi in cui rileva che il Presidente abbia commesso gravi e persistenti violazioni di legge o abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti gravemente lesivi dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
- 2) La procedura della mozione di sfiducia è la stessa disciplinata dall'art.24 del presente Statuto.
- 3) Se la mozione è approvata il Presidente decade e il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio, ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta il primo scrutinio per l'elezione del Presidente e procedendo allo scrutinio stesso secondo le norme previste dalla legge 580/93.

CAPITOLO IV. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32. Il Collegio dei Revisori dei conti.

- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art.17 della legge 580/93.
- 2) I sindaci effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili e risiedere all'interno della Regione Toscana.
- 3) I due membri supplenti sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Camera di Commercio.
- 4) Il Collegio dura in carica quattro anni.
- 5) Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
- 6) In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
- 7) Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di

controllo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio; attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta Camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

- 8) Nelle suddette relazioni, il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 33. Diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei conti.

- 1) Nell'espletamento delle proprie funzioni i Revisori dei conti hanno, sia individualmente che collegialmente, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e contabili della Camera di Commercio.
- 2) Ogni membro effettivo del Collegio dei Revisori ha diritto ad un'indennità stabilita secondo la procedura di cui all'art.11 della legge 580/93.
- 3) I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
- 4) Al Collegio dei Revisori dei conti, per quanto non contemplato dal presente Statuto e dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni in quanto compatibili e secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO III. ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.

CAPITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Art. 34. Ordinamento della Camera di Commercio.

- 1) La Camera di Commercio di Arezzo ispira la propria struttura organizzativa ai criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficacia, efficienza, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa, professionalità, responsabilità e pari opportunità tra uomini e donne.
- 2) In base a detti criteri la Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione che spettano al Segretario Generale e ai Dirigenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.

- 3) La dotazione del personale e l'organizzazione dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinati dai regolamenti.
- 4) Con specifici regolamenti è definito l'ordinamento interno della Camera di Commercio con particolare riferimento alla ripartizione delle funzioni.
- 5) Nel perseguimento della propria missione, la Camera di Commercio ha facoltà di aprire nuove sedi operative ed uffici e distaccarvi il personale necessario se ritenuto utile ed opportuno nell'interesse generale delle imprese e dell'economia locale.
- 6) Nell'ambito dei principi e delle sfere di competenza di altri Enti ed Istituzioni, la Camera di Commercio può adottare i modelli organizzativi ritenuti più idonei, ivi compreso il distacco del proprio personale presso tali Enti ed Istituzioni, fatte salve le disposizioni di legge.

Art. 35. Ordinamento della dirigenza.

- 1) Il regolamento di organizzazione ed eventuali regolamenti applicativi stabiliscono le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione.
- 2) I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili dell'attuazione degli obiettivi formulati dagli organi di governo della Camera, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli Uffici da essi diretti e sulla gestione delle risorse umane e strutturali assegnate.
- 3) Salvo diversa previsione regolamentare, i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le unità organizzative cui sono preposti.

CAPITOLO II. STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 36. Il Segretario Generale.

- 1) Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di Segretario degli organi collegiali.
- 2) Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla L. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta Camerale.
- 3) Il Segretario Generale è designato dalla Giunta Camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
- 4) La Giunta Camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

- 5) Il Segretario Generale riferisce al Presidente sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Presidente lo richieda o lo ritenga opportuno.
- 6) Gli atti e i provvedimenti adottati dal Segretario Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Art. 37. Nucleo di Valutazione.

- 1) Presso la Camera di Commercio è istituito un Organo di Valutazione Strategica, organismo autonomo che risponde esclusivamente al Presidente, alla Giunta Camerale e al Consiglio Camerale, composto da consulenti esterni, con il compito di analizzare il funzionamento dell'Ente, utilizzando appositi indicatori di attività e di risultato e redigendo relazioni periodiche ed annuali al Presidente, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori dei conti sull'andamento delle stesse attività. In base a quanto disposto dall'art.35 del DPR n.254/2005, l'Organo di Valutazione Strategica effettua altresì il monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati e sul grado di soddisfacimento dell'utenza. Fornisce inoltre alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario Generale ed a quest'ultimo per la valutazione dei dirigenti.
- 2) La composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di Valutazione sono definite dal regolamento di organizzazione.

Art. 38. Personale.

- 1) L'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche della Camera di Commercio di Arezzo sono disciplinate dal D. Lgs. n.165/2001.
- 2) La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è deliberata dalla Giunta con scadenza di norma triennale previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze funzionali e delle risorse economico-finanziarie.
- 3) Al personale della Camera di Commercio di Arezzo si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.

CAPITOLO III. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 39. Funzioni di regolazione

- 1) La Camera di Commercio esercita le funzioni di regolazione di cui all'art.2 della L.580/93 garantendo imparzialità e terzietà nei confronti di tutti i soggetti che interagiscono nel mercato.
- 2) A tale fine, promuove e favorisce ogni opportuna attività per assicurare la trasparenza del mercato e pari tutela a tutti i suoi operatori.

- 3) Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio realizza la raccolta, l'aggiornamento, la diffusione anche a mezzo stampa e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Art. 40. Funzioni di arbitrato e conciliazione

- 1) La Camera di Commercio costituisce la Camera Arbitrale e di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti. Possono altresì essere istituite Commissioni di conciliazione per settori individuati e specialistici.
- 2) Con apposito regolamento camerale sono disciplinati composizione, competenze e modalità di funzionamento della Camera Arbitrale nonché disciplinate le relative procedure e stabilito il tariffario.
In maniera analoga è disciplinato il funzionamento del Servizio di conciliazione e quello delle Commissioni di conciliazione istituite dall'Ente.

Art. 41. Ulteriori funzioni di regolazione e giustiziali

- 1) La Camera di Commercio stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti - tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché di controllo sulle clausole contrattuali, al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 c.c.
- 2) I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta Camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio Camerale per il tramite del Presidente.

Art. 42. Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

- 1) La Giunta Camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che svolge l'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'art.20 del D. Lgs. n. 112 del 1998.
- 2) Il responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta Camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Art. 43. Disciplina del procedimento amministrativo

- 1) Ai sensi e per gli effetti della L. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni sono stabiliti con apposito regolamento i termini di durata dei procedimenti e le unità

organizzative responsabili dei procedimenti stessi nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 44. Qualità dei servizi - Carta dei servizi

- 1) La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori, utilizzando gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.
- 2) A tale fine, ogni anno la Giunta Camerale individua gli obiettivi di eccellenza da inserire nella Carta dei Servizi dell'Ente.

CAPITOLO IV. MODALITÀ GESTIONALE

Art. 45. Principi generali.

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Camera di Commercio può utilizzare le forme organizzative più idonee, costituendo Aziende Speciali, società di capitale, consorzi e società consortili o acquisendo partecipazioni in essi. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) La scelta delle forme di gestione è attuata dalla Giunta in base a valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza della gestione.
- 3) La delibera relativa alle forme di gestione deve precisare le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che rendono preferibile ed opportuna la scelta in questione e deve essere relazionata in Consiglio Camerale.

Art. 46. Aziende Speciali.

- 1) Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per l'esercizio di alcune funzioni la Giunta può istituire con propria deliberazione Aziende Speciali dotate o meno di propria personalità giuridica.
- 2) Le Aziende Speciali sono organismi camerali con rilevanza esterna e dotati di proprio Statuto approvato dalla Giunta Camerale, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria.
- 3) Le Aziende Speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le modalità e i criteri di legge, con particolare riferimento al DPR 254/2005.
- 4) Lo Statuto delle Aziende Speciali individuerà le forme di raccordo funzionale con la Camera di Commercio e i modi con cui questa esercita il controllo.
- 5) Gli Amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale secondo criteri e modalità stabiliti dallo Statuto.

Art. 47. Partecipazione a società di capitali, ad Enti, consorzi, organismi associativi.

- 1) La Camera di Commercio può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, Enti, consorzi e altri organismi associativi aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale del sistema delle imprese.
- 2) Gli appositi contratti di programma sottoscritti con la società partecipata che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi tra la Camera di Commercio e le società sono approvati dal Consiglio su proposta della Giunta.
- 3) La Giunta Camerale nomina i propri rappresentanti negli organi delle Istituzioni a cui partecipa, stabilisce i requisiti per l'assunzione della carica, i criteri di incompatibilità e le forme di controllo sull'operato dei rappresentanti.
- 4) I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati.
- 5) I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio Camerale.
- 6) Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

CAPITOLO V. FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 48. Istituti di partecipazione. Istanze e proposte.

- 1) La Camera di Commercio accoglie e considera istanze, petizioni e proposte avanzate anche senza particolari formalità, dalle imprese, dalle loro Associazioni di rappresentanza, dalle organizzazioni sindacali e dei consumatori.

Art. 49. Consulte.

- 1) Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio, d'intesa con le Associazioni di Categoria riconosciute dal CNEL, istituisce Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Art. 50. Diritto di informazione.

- 1) La Camera di Commercio di Arezzo assicura il diritto di informazione degli utenti in ordine alle attività camerali secondo le disposizioni di cui al regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
- 2) La Camera di Commercio promuove e favorisce altresì la conoscenza dell'attività svolta in favore del sistema economico territoriale attraverso i mezzi di comunicazione giudicati più idonei al raggiungimento dell'obiettivo della massima diffusione delle notizie e delle informazioni, ivi compreso l'utilizzo di strumenti telematici.
- 3) In base al disposto della L.150/2000, ogni anno la Camera di Commercio approva un Piano di Comunicazione programmando specifiche attività finalizzate all'informazione ed alla comunicazione.

Art. 51. Bollettino camerale (abrogato)

Art. 52. Diritto di accesso ai documenti amministrativi.

- 1) La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi della trasparenza del procedimento amministrativo, delle norme del presente Statuto e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 52 bis. Stipula convenzioni.

- 1) Per la realizzazione di interventi in favore dell'economia locale e per la fornitura di servizi alle imprese, la Camera di Commercio può stipulare convenzioni con le organizzazioni sindacali provinciali di categoria riconosciute a livello nazionale.

CAPITOLO VI. GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 53. Principi e norme.

- 1) I principi ai quali si ispira la gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio sono stabiliti per legge.
- 2) Le norme e le procedure con le quali si esercita la gestione sono definiti dall'art.18 della legge 580/93 e dal DPR n. 254/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 54. Programmazione e controllo

- 1) La Camera di Commercio, con deliberazione del Consiglio, adotta un programma pluriennale di attività, di norma corrispondente alla durata del mandato, nel quale sono illustrate le linee fondamentali di intervento.
- 2) La Camera di Commercio pone in essere attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativo-contabile, il controllo strategico ed il controllo di gestione in base alle disposizioni di cui al DPR n.254/2005.

CAPITOLO VII. NORME FINALI

Art. 55. Adozione, revisione e pubblicazione dello Statuto.

- 1) L'approvazione e le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 2) Lo Statuto è reso pubblico mediante affissione all'Albo camerale e pubblicazione nell'apposito bollettino dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, ed è diffuso attraverso gli usuali mezzi di comunicazione.
- 3) Copia dello Statuto è altresì inserita nell'apposito archivio del circuito informatico camerale.

Art. 56. Adozione, revisione e pubblicazione dei regolamenti.

- 1) I regolamenti richiamati dal presente Statuto sono approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
- 2) I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati a maggioranza dei componenti dell'organo competente.
- 3) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari precedenti, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.
- 4) I regolamenti camerali sono pubblicati nell'Albo della Camera di Commercio e nell'apposito bollettino dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio.
- 5) Copia dei regolamenti camerali è altresì inserita nell'apposito archivio del circuito informatico camerale.

Art. 57. Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti.

- 1) Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo.

Art. 58. Norma di rinvio.

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

* Norma transitoria

Il nuovo assetto compositivo del Consiglio Camerale, di cui all'art.10 del presente Statuto, entrerà in vigore con il rinnovo degli Organi camerali per il prossimo quinquennio.